

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

ASSOCIAZIONE PREVISTA DELL'ART. 9 DEL C.G.S.:

1 - **SARTOR Luigi**, attualmente svincolato, tesserato dal 05/03/2008 al 30/06/2008 e dal 25/07/2008 al 30/06/2009 quale calciatore della Società TERNANA CALCIO S.p.A., ha disputato la gara del 19/04/2009 Paganese – Ternana. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 19/10/2011.

CAROBIO Filippo, tesserato dal 1/07/2007 al 30/06/2009 per la società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., dal 1/07/2009 al 30/08/2009 per la Società A.S. BARI S.p.A., dal 31/08/2009 al 30/06/2010, in prestito dal BARI, per la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., dal 1/07/2010 al 8/07/2010 per la Società A.S. BARI S.p.A., dal 9/07/2010 al 6/07/2011 per la società A.C. SIENA S.P.A. (scadenza contrattuale 2013), e attualmente tesserato, in prestito dalla società A.C. SIENA S.P.A., per la società SPEZIA CALCIO S.R.L., dal 7/07/2011.

ZAMPERINI Alessandro, tesserato dal 20/08/2007 al 01/02/2008 per l'A.S. CISCO CALCIO ROMA S.r.l., dal 02/02/2008 al 30/06/2008 per la Società PESKINA VALLEGIOVENCO S.r.l., dal 20/01/2009 e fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, ha disputato la gara Maccarese Fidene del

26 aprile 2009. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011.

BERTANI Cristian, tesserato dal 03/09/2005 al 30/06/2008 quale calciatore della Società IVREA CALCIO S.r.l., dal 01/07/2008 al 30/06/2011 quale calciatore della Società NOVARA CALCIO S.p.A. e dal 13/07/2011 (con scadenza contrattuale 2015) per la Società U.C. SAMPDORIA S.p.A.

CASSANO Mario, tesserato dall'11/07/2005 al 27/07/2009 quale calciatore della Società PIACENZA F.C. S.p.A.; dal 28/07/2009 al 12/01/2010, tesserato in prestito dal PIACENZA, quale calciatore della Società REGGINA CALCIO S.p.A.; dal 13/01/2010 al 30/06/2010, tesserato in prestito dal PIACENZA, quale calciatore della Società U.C. SAMPDORIA S.p.A. e dal 01/07/2010 (con scadenza contrattuale 2012) per la Società PIACENZA F.C. S.p.A.

DONI Cristiano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ATALANTA B.C.

TUTTI

della violazione di cui all'art. 9 C.G.S. perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, e con altri soggetti, fra cui quelli già deferiti con provvedimento del 25 luglio 2011 e giudicati responsabili dagli Organi giudicanti della FIGC, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il rego-

lare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l'illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli.

In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione.

Su tutto il territorio nazionale e con contatti di natura internazionale.

Dalla contestazione che precede consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei singoli incolpati con riferimento al periodo di tesseramento come qui di seguito indicate.

- 2 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dalla stagione sportiva 2007\2008 a quella 2008\2009;
- 3 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 31/08/2009 al 30/06/2010
- 4 - la società **A.C. SIENA S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 9/07/2010 al 6/07/2011

- 5 - la società **SPEZIA CALCIO S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato CARROBBIO dal 7/07/2011 a tutt'oggi

- 6 - la società **NOVARA CALCIO S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato BERTANI dal 01/07/2010 al 30/06/2011

- 7 - la società **U.C. SAMPDORIA S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato BERTANI dal 13/07/2011 a tutt'oggi

- 8 - la società **PIACENZA F.C. S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato CASSANO

- 9 - la società **ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato DONI

CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010 – s.s. 2010/2011

- 10 - **BERTANI Cristian, FONTANA Alberto Maria, SHALA Rjhat e VENTOLA Nicola**, all'epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara CHIEVO - NO-

VARA del 30 novembre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale, quale Carlo GERVASONI ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendessero disponibili in prima persona e si attivassero per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra, in funzione della realizzazione di un over 2,5 con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e per il BERTANI della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 11 - la società **NOVARA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e per il BERTANI della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 12 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei

quali appartenenti all'ordinamento federale, quali i calciatori del Novara BERTANI Cristian, FONTANA Alberto Maria, SHALA Rjijat e VENTOLA Nicola, ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in particolare mettendo in contatto alcuni esponenti del gruppo degli "zingari", nello specifico G.A. ed Ilievsky con i giocatori del Novara Bertani e Ventola, perché prendessero accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 13 - la società **PIACENZA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi al proprio tesserato all'epoca dei fatti sopra indicati, Carlo Gervasoni.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

CESENA - GUBBIO del 30 novembre 2011 – s.s. 2011/2012

- 14 - **ZAMPERINI Alessandro**, all'epoca dei fatti calciatore svincolato e, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori,

sottoposto alla giurisdizione disciplinare, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in riferimento alla gara di Coppa Italia CESENA - GUBBIO del 30/11/2011, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti allo scopo sopra indicato con il calciatore del Gubbio Simone Farina, che, nella circostanza, respingeva la prospettazione fattagli dallo Zamperini; come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

**FROSINONE - ALBINOLEFFE del 1° giugno 2008 – s.s.
2007/2008**

15 - **CAROBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., e **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 01/06/2008, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: Il CAROBIO facendosi promotore dell'illecito con il GERVASONI, rappresentandogli l'interesse di soggetti non tesserati a scommettere sulla sconfitta dell'Albinoleffe e promettendo allo stesso € 5.000,00

in cambio dell'impegno a perdere; il GERVASONI per aver conferito il proprio apporto alla realizzazione dell'illecito.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere.

- 16 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI e CARROBBIO.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere.

RIMINI - ALBINOLEFFE del 20 dicembre 2008 – s.s. 2008/2009

- 17 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **CARROBBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **FERRARI Nicola**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **POLONI Mirco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **GARLINI Ruben**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **RUOPOLO Francesco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., e **VANTAGGIATO Daniele**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. RIMINI 1912 S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara RIMINI

- ALBINOLEFFE del 20/12/2008, in concorso fra loro, con altri tesserati allo stato non compiutamente identificati e con soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: il GERVASONI facendosi promotore dell'illecito dapprima presso i compagni di squadra ai quali assicurava un compenso da parte di soggetto non tesserato, poi, acquisito il loro consenso, presso i calciatori della squadra avversaria per il tramite di VANTAGGIATO Daniele; CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO per aver accettato la proposta di GERVASONI Carlo e per aver consentito che lo stesso, in loro nome e nel loro interesse, proponesse la combine ai calciatori avversari; il VANTAGGIATO per essersi fatto latore presso i compagni di squadra della proposta del GERVASONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere per le posizioni di Gervasoni, Carobbio e Ruopolo.

18 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere.

- 19 - la società **A.C. RIMINI 1912 S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato VANTAGGIATO.

ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009 – s.s. 2008/2009

- 20 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **COMAZZI Alberto**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A., **MASTRONUNZIO Salvatore**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A., e **NASSI Maurizio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ANCONA - ALBINOLEFFE del 17/01/2009, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: GERVASONI, prendendo contatti, anche per conto di soggetti non appartenenti all'Ordinamento federale, con COMAZZI al fine di verificare la possibilità di combinare la partita per conseguire un pareggio con OVER; COMAZZI, aderendo alla proposta e facendosi latore della stessa presso i propri compagni di squadra. MASTRONUNZIO e NASSI per aver inizialmente aderito alla proposta. Accordo non perfezionatosi per il successivo ripensamento di questi ultimi.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

21 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

22 - la società **A.C. ANCONA S.P.A.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati COMAZZI, NASSI e MASTRONUNZIO.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

PISA - ALBINOLEFFE del 07 Marzo 2009 - s.s. 2008/2009

23 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **CAROBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **RUOPOLO Francesco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **CAREMI Davide**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., e **CONTEH Kewullay**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PISA - ALBINOLEFFE del 07/03/2009, in concorso fra loro e

con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati, l'alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI, CONTEH, NARCISO e CELLINI, offrendo inizialmente loro la somma di euro 9.000 per ottenere dagli stessi un impegno a perdere la gara, consegnando, poi, per conto dei detti non tesserati, la somma di € 15.000,00 a CAROBBIO, RUOPOLO, e CONTEH, e di € 10.000,00 a CAREMI; CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH accettando di partecipare alla combine e accettando le dette somma di denaro al fine indicato.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest'ultima della posizione di Caremi)

- 24 - **NARCISO Antonio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., e **CELLINI Marco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara PISA - ALBINOLEFFE del 07/03/2009.

- 25 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**,
- di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
 - di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati NARCISO e CELLINI.

SALERNITANA - ALBINOLEFFE del 18/04/2009 – s.s. 2008/2009

- 26 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **CAROBBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **RUOPOLO Francesco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **NARCISO Antonio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., e **SERAFINI Mattia**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SALERNITANA - ALBINOLEFFE del 18/04/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte

motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati, l'alterazione della gara in oggetto a CAROB- BIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI, of- frendo loro la somma di euro 15.000 per ottenere dagli stessi un impegno a perdere la gara; CAROB- BIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI accettando di partecipare alla combine e percependo la detta somma di denaro al fine indicato.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del ri- sultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest'ultima della posizione di Serafini).

27 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, di responsa- bilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROB- BIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del ri- sultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

FROSINONE - ALBINOLEFFE del 09/05/2009 – s.s. 2008/2009

28 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tes- serato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **CAROB- BIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **RUOPOLO Francesco**, all'epoca dei fatti calciatore

tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., e **COSER Achille**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara FROSINONE - ALBINOLEFFE del 09/05/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati interessati ad effettuare scommesse sull'evento, l'alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO e COSER, offrendo e consegnando loro, prima della partita, la somma di euro 15.000; CAROBBIO, RUOPOLO e COSER accettando di partecipare alla combine e percependo la detta somma di denaro al fine indicato.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere con esclusione della posizione di Coser.

- 29 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO e COSER.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

**ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009 – s.s.
2008/2009**

30 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **MASTRONUNZIO Salvatore**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A., **COMAZZI Alberto**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A., **TURATI Marco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A., e **COLACONE Roberto**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009, in concorso fra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: **COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO**, prendendo contatti con **GERVASONI** al fine di verificare la possibilità di combinare la partita con vittoria dell'Ancona per far conseguire alla medesima società un vantaggio in classifica, offrendo la somma di € 15.000,00 per garantire l'impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata al **GERVASONI** a risultato ottenuto, unitamente ad ulteriori € 5.000,00; **GERVASONI** garantendo e conferendo il proprio apporto in occasione della gara ed accettando la complessiva somma di € 20.000,00 per il fine indicato.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

31 - **CAROBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009.

32 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.:**

- di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
- di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBIO.

33 - la società **A.C. ANCONA S.P.A.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del ri-

sultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

TORINO - GROSSETO del 16/01/2010 – s.s. 2009/2010

- 34 - **CAROBPIO Filippo, CONTEH Kewullay, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco**, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara TORINO - GROSSETO del 16/01/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l'esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti "Zingari";
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;
- 35 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBPIO, JOELSON, ACERBIS, JOB e TURATI;
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.

**GROSSETO - MANTOVA del 15 Marzo 2010 – s.s.
2009/2010**

- 36 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del GROSSETO, CAROBBIO Filippo, e con il suo compagno di squadra PELLICORI Alessandro, offrendo allo stesso denaro per partecipare all'illecito, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento;
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere;
- 37 - **CAROBBIO Filippo** e **PELLICORI Alessandro**, **FISSORE Riccardo** all'epoca dei fatti rispettivamente il primo calciatore del GROSSETO e il secondo ed il terzo calciatori del MANTOVA, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010;
- 38 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, dell'art. 4, comma e 2, C.G.S in

ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.

EMPOLI - MANTOVA del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010

- 39 - **GERVASONI Carlo, PELLICORI Alessandro e FISSORE Riccardo**, all'epoca dei fatti calciatori della società A.C. MANTOVA S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara EMPOLI - MANTOVA del 23/03/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento;
- Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere con esclusione della posizione di Fissore.

PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010

- 40 - **ITALIANO Vincenzo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per il PADOVA CALCIO S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, al fine di favorire la vittoria della propria squadra;

- 41 - **CAROBIO Filippo e TURATI Marco**, all'epoca dei fatti, tesserati per l'U.S. GROSSETO FC S.r.l. per violazione dell'art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010;
- 42 - la società **PADOVA CALCIO S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine all'addebito contestato al proprio tesserato ITALIANO VINCENZO;
- 43 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CAROBIO Filippo e TURATI Marco.

BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010 – s.s. 2009/2010

- 44 - **GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro**, all'epoca dei fatti calciatori della società A.C. MANTOVA S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motivata del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento;
- Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere;

45 - **FISSORE Riccardo**, all'epoca dei fatti calciatore del MANTOVA, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010;

CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010 - s.s. 2009/2010

46 - **GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro**, all'epoca dei fatti calciatori della società A.C. MANTOVA S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere;

47 - **FISSORE Riccardo**, all'epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA S.R.L., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di

denunciare l'attività illecita in essere finalizzata a realizzare l'alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010; il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

**ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010 – s.s.
2009/2010**

- 48 - **CAROBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, CONTEH Kewullay e TURATI Marco**, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, nonché IACONI ANDREA, all'epoca Direttore Sportivo della medesima Società, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati, non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l'esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo, i soli calciatori, denaro dai cosiddetti "Zingari";
Con l'aggravante, per tutti, di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest'ultima della posizione di Iaconi);
- 49 - **CONSONNI Luigi e SARRI Maurizio**, all'epoca dei fatti entrambi tesserati del GROSSETO, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Spor-

tiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010;

50 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, TURATI, IACONI, CONSONNI e SARRI;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere;

51 - la società **A.C. ANCONA S.P.A.** per responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, C.G.S, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.

MANTOVA – MODENA dell'8/05/2010 – s.s. 2009/2010

52 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara MANTOVA – MODENA dell'8/05/2010, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il portiere del

MODENA, NARCISO ANTONIO, e offrendo allo stesso denaro destinato anche ad acquisire la complicità di altri compagni di squadra, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

53 - **NARCISO Antonio**, all'epoca calciatore del Modena F.C., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara MANTOVA – MODENA dell'8/05/2010, in concorso con altri soggetti, tesserati e non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con i suoi compagni di squadra al fine di verificare se fossero disposti ad accordarsi, dietro corresponsione di denaro, per la perdita della gara.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

54 - la società **MODENA F.C. S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NARCISO.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

FROSINONE - GROSSETO del 15/05/2010 – s.s. 2009/2010

55 - **SANTORUVO VINCENZO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per il FROSINONE CALCIO S.R.L.,

per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara FROSINONE - GROSSETO del 13/05/2010, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, al fine di favorire la vittoria della propria squadra;

56 - **CONTEH Kewullay, MORA NICOLA e ACERBIS Paolo Domenico** per violazione dell'art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara FROSINONE - GROSSETO del 13/05/2010;

57 - la società **FROSINONE CALCIO S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine all'addebito contestato al proprio tesserato SANTORUVO Vincenzo;

58 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CONTEH Kewullay, MORA NICOLA e ACERBIS Paolo Domenico.

GROSSETO - REGGINA del 23/05/2010 - s.s. 2009/2010

59 - **CAROBBIIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, CONTEH Kewullay,**

JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, Con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti "Zingari".

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 60 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, JOB e TURATI.
- Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010

- 61 - **GERVASONI Carlo, LOCATELLI Tomas, NASSI Maurizio e BELLODI Mirko** all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C. MANTOVA S.R.L., nonché **MAGALINI Giuseppe**, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della medesima società, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in essere atti diretti ad al-

terare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti con i tesserati dell'A.C. ANCONA S.P.A. MASTRONUNZIO, COLACONE. DE FALCO e CRISTANTE e offrendo loro somme di denaro.

Con l'aggravante, per GERVASONI e NASSI, di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. per la pluralità di illeciti posti in essere.

- 62 - **MASTRONUNZIO Salvatore, COLACONE Roberto, DE FALCO Andrea e CRISTANTE Filippo**, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C. ANCONA S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ANCONA - MANTOVA del 30/05/2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta portando avanti contrattazioni con i tesserati dell'A.C. MANTOVA S.R.L. GERVASONI, LOCATELLI, NASSI e BELLODI.
Con l'aggravante, per i soli MASTRONUNZIO e COLACONE, di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. per la pluralità di illeciti posti in essere.

- 63 - la società **A.C. ANCONA S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MASTRONUNZIO, COLACONE, DE FALCO e CRISTANTE.
Con l'aggravante, per i soli MASTRONUNZIO e COLACONE, di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. per la pluralità di illeciti posti in essere.

EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010

- 64 - **CAROBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco**, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati e altri allo stato non identificati, non identificati, e non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l'esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motivata del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti "Zingari";
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;
- 65 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB e TURATI;
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
- 66 - la società **EMPOLI F.C. S.R.L.**, per responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, C.G.S, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato,

in occasione della gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010.

ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010 – s.s. 2010/2011

67 - **CASSANO Mario**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., **PASSONI Dario**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., **CATINALI Edoardo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., **RI-CKLER Cesare**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., e **DE FALCO Franco**, all'epoca dei fatti dirigente della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ALBINOLEFFE - PIACENZA del 20/12/2010, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati, rimasti, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest'ultima delle posizioni di Catinali e De Falco).

68 - **CASSANO Mario**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A.,

CATINALI Edoardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., della violazione dell'art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, come specificato nella parte motiva.

69 - **ZAMPERINI Alessandro**, tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, ha disputato la gara Maccaresse Fidene del 26 aprile 2009 (Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011) della violazione dell'art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere accettato e essersi adoperato per effettuare scommesse quale interposta persona di soggetti, per i quali vigeva un divieto alla relativa effettuazione, sulla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, come specificato nella parte motiva.

70 - **COSSATO Federico**, tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S. AVESA H.S.M., della violazione dell'art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi informato sulla combine della gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 al

fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, e per avere effettuato, direttamente o per interposta persona, scommesse sulla gara medesima, come specificato nella parte motiva; nonché della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010.

71 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010.

72 - la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PASSONI.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere.

73 - la società **PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A.:**

- di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASSANO, CATTINALI, RICKLER e DE FALCO.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del ri-

sultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere.

- di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI.

- 74 - la Società **U.S. AVESA H.S.M.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato COSSATO Federico;

ASCOLI - ATALANTA del 12/03/2011 – s.s. 2010/2011, campionato di serie B.

- 75 - **DONI Cristiano**, all'epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall'attività agonistica;

per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ASCOLI - ATALANTA del 12/03/2011, acquisito consapevolezza dell'esistenza di una attività finalizzata a realizzare l'alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale della gara in questione, avendo ricevuto in tal senso circostanziate notizie e precise indicazioni, dall'amico Nicola SANTONI, all'epoca del fatto preparatore dei portieri della società Ravenna, riguardanti, in particolare la disponibilità di alcuni giocatori dell'Ascoli, tra i quali Vittorio MICOLUCCI, ad accomodare il risultato della gara in questione.

- 76 - La società **ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, per l'addebito mosso al proprio tesserato all'epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI.

ATALANTA-PIACENZA del 19 marzo 2011

77 - **CASSANO Mario, RICKLER Cesare e CONTEH Kewullay**, all'epoca dei fatti calciatori della società PIACENZA F.C., nonché di **COSSATO Federico**, all'epoca del fatto calciatore tesserato per la U.S. AVESA U.H.S., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ATALANTA - PIACENZA del 19/03/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita ATALANTA-PIACENZA del 19.3.11, prendendo i suddetti CASSANO, RICKLER e CONTEH contatti diretti con il COSSATO ed altri soggetti non tesserato e accettando da questi l'offerta di ingenti somme di denaro al fine di compiere gli atti a ciò finalizzati, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; fra l'altro, il CASSANO prospettando al DONI una condotta finalizzata a favorire la realizzazione di una rete.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità di illeciti commessi con esclusione della posizione di Cossato.

78 - la società **PIACENZA F.C.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASSANO, RICKLER e CONTEH.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità di illeciti commessi.

79 - la società **U.S. AVESA U.H.S.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato COSSATO

PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011 – s.s. 2010/2011

80 - **DONI Cristiano**, all'epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall'attività agonistica;

SANTONI Nicola, iscritto all'albo dei tecnici e, all'epoca dei fatti, tesserato per la società RAVENNA, attualmente sospeso dall'attività agonistica;

per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in particolare prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;

81 - **DONI Cristiano**, anche per violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 1, del CGS, per avere effettuato una scommessa, in riferimento alla gara in questione

tra Padova ed Atalanta del 26 marzo 2011 ed avente ad oggetto il risultato di parità della stessa, sia pure per interposta persona, per un importo pari a 10.000,00 euro.

82 - La società **ATALANTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, ed all'art. 7, commi 4 e 6 del C.G.S., per gli addebiti mossi al proprio tesserato all'epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;

83 - La società **RAVENNA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, commi 4 e 6 del C.G.S., per gli addebiti mossi al proprio tesserato all'epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Nicola SANTONI.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;

NOVARA - ASCOLI del 2/04/2011 – s.s. 2010/2011

84 - **MICOLUCCI Vittorio**, all'epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI (attualmente sospeso dall'attività agonistica), per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA - ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale, ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione

della realizzazione di un over con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 85 - la società **ASCOLI**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi al suo tesserato Vittorio MICOLUCCI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 86 - **BERTANI Cristian**, tesserato all'epoca dei fatti per la società NOVARA (attualmente calciatore della Sampdoria), per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA - ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione del conseguimento di un over, con vittoria della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 87 - la società **NOVARA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi al suo tesserato Cristian BERTANI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

PIACENZA-PESCARA del 9 aprile 2011

88 - **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., e **Gianluca NICCO**, all'epoca dei fatti calciatore della società DELFINO PESCARA 1936, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara PIACENZA - PESCARA del 9/04/2011, anche in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento;

Con l'aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

89 - la società **PIACENZA F.C.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

90 - la società **DELFINO PESCARA 1936**, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma e 2, 7 comma 4, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NICCO

ASCOLI-SASSUOLO del 9 aprile 2011

- 91 - **PEDERZOLI Alex**, all'epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI calcio 1898 s.p.a., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ASCOLI - SASSUOLO del 9/04/2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, fra l'altro prendendo contatti con i predetti e incontrandosi con gli stessi al fine di accordarsi per raggiungere lo scopo sopra indicato;
- 92 - la società **ASCOLI CALCIO 1898 s.p.a.**, per responsabilità oggettiva, degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PEDERZOLI

LIVORNO-PIACENZA del 14 maggio 2011

- 93 - **GERVASONI Carlo e SBAFFO Alessandro** all'epoca dei fatti calciatori della società PIACENZA F.C., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara LIVORNO - PIACENZA del 14/05/2011, in concorso tra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del LIVORNO DE LUCIA Alfonso, all'epoca dei fatti

calciatore della società A. S. LIVORNO CALCIO il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

94 - **SBAFFO Alessandro**, all'epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., per violazione dell'art. 1 co. 3 del CGS per avere lo stesso omesso di presentarsi innanzi agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato

95 - la società **PIACENZA F.C.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 7 comma 4, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI e SBAFFO;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

96 - **DE LUCIA Alfonso**, all'epoca dei fatti calciatore della società A. S. LIVORNO CALCIO per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara

97 - la società **A.S. LIVORNO CALCIO**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 co. 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DE LUCIA.

**GROSSETO - REGGINA del 15/05/2011 - s.s.
2010/2011**

- 98 - **TAMBURINI Juri**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società MODENA F.C. S.P.A., e ROSATI Gianni, all'epoca dei fatti collaboratore della società REGGINA CALCIO S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: Il TAMBURINI proponendo, per conto del ROSATI, l'alterazione della gara in oggetto a NARCISO Antonio, eventualmente anche facendo da tramite con i compagni di squadra, e offrendo allo stesso la somma di euro 30/35.000,00 per ottenere un impegno a perdere la gara; ROSATI chiedendo al TAMBURINI di prendere contatti con il NARCISO per verificare la disponibilità dei calciatori del Grosseto a perdere la gara in cambio di una somma di denaro.
- 99 - **NARCISO Antonio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011.

100 - la società **MODENA F.C. S.P.A.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato TAMBURINI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

101 - la società **REGGINA CALCIO S.P.A.:**

- di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio collaboratore ROSATI;
- di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S. per quanto posto in essere da Tamburini;

102 -La società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NARCISO.

PIACENZA - ALBINOLEFFE del 21/05/2011 – s.s. 2010/2011

103 -**GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., e PASSONI Dario, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PIACENZA - ALBINOLEFFE del 21/05/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all'Ordinamento federale e con altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, pren-

dendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. GERVASONI, proponendo a PASSONI, per conto di soggetti non appartenenti all'Ordinamento federale, di combinare la partita per conseguire un pareggio; PASSONI, rappresentando la disponibilità propria e di alcuni compagni di squadra ma respingendo contestualmente la proposta a causa del disaccordo di altri calciatori.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

104 -la società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PASSONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

105 -la società **PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.

CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 - s.s. 2010/2011

106 -**GERVASONI Carlo** (calciatore attualmente sospeso dall'attività sportiva), **PAOLONI Marco** (calciatore attualmente sospeso dall'attività sportiva) e **STEFANI Mirko** (calciatore attualmente tesserato per il Frosi-

none calcio), all'epoca dei fatti tutti calciatori della società CREMONESE, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Cremonese - Monza del 27 ottobre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motivata del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni).

107 - la società **CREMONESE**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni).

108 - **FIUZZI Luca** (calciatore attualmente tesserato per l'A.C. Monza Brianza 1912), **ALBERTI Andrea** (calciatore attualmente tesserato per l'A.C. Prato) e **IA-COPINO Vincenzo** (calciatore attualmente tesserato per l'A.C. Monza Brianza 1912), all'epoca dei fatti

tutti calciatori della società MONZA, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con vittoria sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per il solo Fiuzzi, della pluralità degli illeciti posti in essere.

109 -la società **MONZA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati all'epoca dei fatti sopra indicati.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere.

PISA - MONZA dell'8/12/2010 – s.s. 2010/2011 Coppa Italia Lega Pro

110 -**GERVASONI Carlo** (calciatore del Piacenza, attualmente sospeso dall'attività sportiva) e **STEFANI Mirko** (calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio), all'epoca dei fatti entrambi calciatori della società CREMONESE, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per

avere, prima della gara Pisa - Monza dell'8 dicembre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della squadra del Monza; come specificato nella parte motivata del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi.

111 -la società **CREMONESE**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati.

Con le aggravanti di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi.

112 -**FIUZZI Luca** (calciatore attualmente tesserato per l'A.C. Monza Brianza 1912), all'epoca dei fatti calciatore della società MONZA, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PISA - MONZA dell'8 dicembre 2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione

della realizzazione di un over con sconfitta sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi.

113 -la società **MONZA**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S, per l'addebito mosso al proprio tesserato all'epoca dei fatti sopra indicati.

Con le aggravanti di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI EFFETTUARE SCOMMESSE DA PARTE DI PEDERZOLI ALEX

114 -**PEDERZOLI Alex**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., della violazione dell'art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto contatti finalizzati ad acquisire informazioni su gare dei campionati di calcio professionistici, in particolare dal PARLATO, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro e, comunque, per avere effettuato scommesse su numerose gare dei campionati nazionali di Serie A, B e di Lega Pro della stagione sportiva 2010-2011, e certamente sulle gare Sambonifacese - Montichiari finita

0-0 del 20-03-11 e Paganese - Sorrento finita 0-0 del 20-03-11, talvolta direttamente e talaltra per il tramite di **PARLATO Gianfranco** che le accettava e dal quale il **PEDERZOLI**, come sopra specificato, otteneva preventive informazioni su risultati che lo stesso gli rappresentava come “sicuri” invitandolo a scommettere, come meglio puntualizzato nella parte motiva.

115 -**PARLATO Gianfranco**, all’epoca dei fatti, iscritto all’albo dei tecnici della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preventivamente informato **PERDERZOLI Alex** circa gli esiti numerose gare dei campionati nazionali di Serie A, B e di Lega Pro della stagione sportiva 2010-2011, e certamente sulle gare Sambonifacese - Montichiari finita 0-0 del 20-03-11 e Paganese - Sorrento finita 0-0 del 20-03-11, rappresentandoli al **PEDERZOLI** come “sicuri”, invitandolo, pertanto, a scommettere ed accettando le dette scommesse, come specificato nella parte motiva.

116 -la società **ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.**, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **PEDERZOLI**.